



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di TARANTO

COMUNE DI CASTELLANETA

Ufficio Protezione Civile

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n. 40 del

07 MAG. 2014

Prot. N. 11338

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per incendi aree a verde e fondi rustici valida per il territorio comunale per l'anno 2014.

IL SINDACO

**Quale autorità comunale di Protezione Civile
Ai sensi dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1992**

CONSIDERATO che durante la stagione estiva si ripropone l'annoso problema del rischio di incendi che assume dimensioni preoccupanti a causa di attività ricreative, distrazioni, attività agricole (queste ultime in conseguenza di tradizionali ed economiche pratiche colturali, come la bruciature delle stoppie eseguite senza porre in essere alcuna misura preventiva), nonché di fattori meteo climatici (complice la oramai diffusa siccità del nostro territorio).

ATTESO CHE occorre fronteggiare il citato fenomeno al fine di prevenire i consistenti danni ecologici ed economici, nonché conseguenze sulla pubblica incolumità, dovuti all'innescò e propagazione degli incendi nelle aree incolte o abbandonate di proprietà pubblica o privata, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in aree attigue, cespugliate, arborate o anche su terreni coltivati, nonché in strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree.

CHE la crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, erbacce e simili, favoriscono la presenza di ratti, insetti ed altri animali e che, pertanto, si rende necessario adottare interventi atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere, di cui al paragrafo precedente, e prevenire problemi di igiene ad evitare il propagarsi delle condizioni di degrado ambientale.

CONSIDERATO, altresì, che l'eventualità di tali fatti potrebbe arrecare grave pregiudizio alla pubblica incolumità e salute, nonché alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche.

RITENUTA indispensabile un'azione di previsione, prevenzione e lotta attiva per la salvaguardia del comune patrimonio arboreo e la tutela dell'ecosistema ambientale, beni inestimabili in quanto non facilmente ripetibili, impartendo per tempo regole comportamentali atte a prevenire l'insorgere e il propagarsi degli incendi, nonché evitare e/o attenuare le recrudescenze del fenomeno, in modo particolare nel corso dell'estate quando il rischio è massimo.

CONSIDERATO il grave stato di abbandono in cui versano molti fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze del territorio, per incuria dei proprietari nella conduzione degli stessi e che tale deprecato fenomeno ha permesso la crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere, habitat naturale per proliferare di ratti, insetti ed altri animali.

CHE in relazione all'andamento stagionale le condizioni della vegetazione sono tali da rendere elevato il rischio di innescò e propagazione degli incendi

VISTE le disposizioni del D.P.G.R. n. 226 del 08/04/2014: "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2014 ai sensi della L. 353/2000, e della L.R. 18/2000", per le quali anche quest'anno si dichiara dal 1° giugno al 15 settembre p.v., lo stato di grave pericolosità di incendi per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio regionale;

VISTO il T.U. n. 773 del 18.06.1931 e s.m. e i.;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l'art. 29 del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992;

VISTA la L.R. n. 15 del 12.05.1997;

VISTA la L.R. n. 27 del 13.04.1998;

VISTO il D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;



VISTI gli art. 50 e 54 del T.EE.LL. D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 7bis del T.U.EE.LL. D.lgs. n. 267/2000 e s.mm.ii;

VISTA la L. n. 353 del 21.11.2000;

VISTA la L.R. n. 18 del 30.11.2000, artt. 12-13-14;

VISTI gli artt. 449 e 650 del C.P.;

VISTE le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti nella provincia di Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono espressamente richiamati:

1. ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree e pertinenze incolte e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili attivi, con concessione edilizia rilasciata dalla competente autorità e non, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione, ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di procedere a propria cura e spese, **ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2014**: alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra, da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazioni;
2. alle Ferrovie dello Stato, all'Anas, all'Acquedotto Pugliese, alla Società Autostrade, alla Provincia, all'U.T.C., al Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, al Consorzio Terre d'Apulia, **entro il 31 maggio 2014**, di provvedere lungo le vie ferroviarie, strade, autostrade, scarpate banchine, cunette e aree di propria pertinenza alla pulizia delle stesse mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione e/o con diserbanti purché di natura ecocompatibile;
3. ai proprietari di aree, fondi, giardini ecc. confinanti con la strada di: mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica (o ne compromettano la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria);
4. L'accensione e la bruciatura delle stoppie deve avvenire sotto il controllo sul posto del proprietario e del conduttore del fondo nei giorni di non eccessivo calore, privo di vento e nelle ore stabilite dal D.P.G.R. n. 226/2014 (a partire dalle ore 5,00 con spegnimento entro le ore 9,00 e dalle ore 19,00 con spegnimento entro le ore 20,00), adottando ogni idonea misura per evitare l'espansione incontrollata del fuoco;
5. chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, arborate, cespugliate, incolte, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti autorità locali, quali: VVF. 115, Corpo Forestale 1515 o Comando di Polizia Municipale 099.849.72.19 riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

AVVERTE

Che il mancato rispetto di una delle disposizioni prescritte nella presente Ordinanza, comporterà in particolare:

- Per le violazioni alle disposizioni dei punti 1. E 2. Saranno applicati in base ai relativi procedimenti amministrativi dell'U.O. protezione Civile e Ambiente, e completati dal servizio di vigilanza della Polizia Municipale, con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981, le seguenti sanzioni, salva e i pregiudicata l'azione penale ove dovuta ex lege, sanzione amministrativa pecuniaria da € 86,00 a € 500,00 secondo i disposti dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, che potrà essere estinta con le modalità previste dalla legge 689/81 e s.m.i.
- Per le violazioni al punto 3. La sanzione amministrativa pecuniaria da € 155,00 a € 624,00 a norma dell'art. 29 del D.lgs. n. 285/1992 - "Nuovo codice della Strada", con la sanzione accessoria dell'obbligo per il trasgressore del ripristino dei luoghi.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza si richiama integralmente quanto disposto dal D.P.G.R. n. 226/2014.

Le forze dell'ordine. Il Comando Regionale Puglia del Corpo Forestale dello Stato, i Vigili del Fuoco, il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni



dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

norma dell'art. 5, comma terzo della legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della VII Area
Dott. Paolo Larizza.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata:

- Alla Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Taranto;
- Alla Questura di Taranto
- Alla Regione Puglia Presidenza Settore Protezione Civile;
- Alla Provincia di Taranto
- Al Comando provinciale VV.F di Taranto;
- Al Corpo Forestale dello Stato sezione di Castellana competenza;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Castellana;
- Alla Capitaneria di Porto di Taranto
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Castellana;
- A Trenitalia;
- All'ANAS;
- All'AQP;
- AL Consorzio di Bonifica Stornara e Tara;
- Al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia;
- Alla Società Autostrade
- Comune di Castellana settore Urbanistica
- Comune di Castellana Sett. LL.PP.
- Comando Vigili Urbani

Dispone altresì che

Venga pubblicata all'albo Pretorio del Comune e online sul sito istituzionale, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.



IL SINDACO
Avv. Giovanni GUGLIOTTI